

Deliberazione della Giunta Regionale 20 dicembre 2018, n. 41-8194

Accertamento della capacita' professionale in agricoltura ai sensi dei D.lgs nn. 99/04 e 101/05. Modifica della D.G.R. 15-4452 del 22.12.2016. Istituzione della Commissione regionale d'esame e disposizioni per il funzionamento.

A relazione dell'Assessore Ferrero:

Visto il d.lgs n. 99/04, "*Disposizioni in materia di soggetti e attività, integrità aziendale e semplificazione amministrativa in agricoltura, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettere d), f), g), l), ee), della legge 7 marzo 2003, n. 38*", che stabilisce (art. 1, commi 1 e 2) che stabilisce che le regioni accertino il possesso dei requisiti di conoscenze e competenze professionali di cui al all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio del 17 maggio 1999 per conseguire la qualifica di IAP (imprenditore agricolo professionale), così come integrato col successivo d.lgs 102/05.

Vista la Deliberazione della Giunta Regionale 28 novembre 2005, n. 107-1659 "*Approvazione della Guida all'accertamento del possesso dei requisiti delle figure professionali operanti in agricoltura ed alla applicazione delle normative riguardanti la conservazione dell'integrità fondiaria - Istruzioni per l'applicazione delle normative connesse ai D.lgs nn.99/04 e 101/05*".

Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n. 15-4452 del 22/12/2016 "*Guida all'accertamento dei requisiti delle figure professionali in agricoltura di cui alla DGR n. 107-1659 del 28 novembre 2005 - Approvazione dell'aggiornamento 2016 a seguito delle innovazioni nazionali ed europee connesse ai D.lgs. nn. 99/04 e 101/05*".

Considerato che al punto 4.2 della Guida allegata alla Deliberazione sopra richiamata la Giunta stabiliva che "*il requisito della capacità professionale ... viene accertato dalla Commissione Provinciale capacità professionale*".

Visti gli effetti della Legge regionale n. 23 del 29 ottobre 2015 "Riordino delle funzioni amministrative conferite alle Province in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni).

Considerato, in particolare, l'art. 8 della suddetta Legge regionale "Funzioni riallocate in capo alla Regione", il comma 1 stabiliva che "sono riallocate in capo alla Regione le funzioni già esercitate dalle province e dalla Città metropolitana prima dell'entrata in vigore della presente legge limitatamente alle materie ed alle norme richiamate nell'allegato A", in cui sono presenti tutte le competenze relative all'agricoltura.

Vista la recente riorganizzazione della Direzione Agricoltura approvata con D.G.R. 20-6838 dell'11/05/18 che, a decorrere dal 1 settembre 2018, ha previsto i settori tematici, creando nuovi settori gestionali territoriali per materia.

Dato atto che, in funzione di detta riorganizzazione, esiste un unico settore tematico con valenza territoriale che, all'interno delle sue declaratorie, il settore Attuazione programmi regionali relativi ai servizi di sviluppo ha in capo l'accertamento della capacità professionale in agricoltura.

Considerato che occorre prevedere la costituzione di un'unica commissione regionale, anziché distinte Commissioni Provinciali al fine di uniformare il metro di valutazione su tutto il

territorio regionale, così come prevedere dei criteri operativi certi e trasparenti per il suo funzionamento.

Considerato, pertanto, che è necessario stabilire disposizioni che definiscano gli aspetti organizzativi e funzionali della Commissione di esame per determinare la capacità professionale dei soggetti operanti in agricoltura che devono sostenere presso la Regione Piemonte l'esame per l'accertamento delle proprie conoscenze e competenze acquisite.

Viste le disposizioni per il funzionamento della Commissione regionale d'esame per l'accertamento della capacità professionale in agricoltura ai sensi dei D.lgs nn. 99/04 e 101/05, allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale.

Attestata l'assenza degli effetti diretti ed indiretti, del presente provvedimento, sulla situazione economico-finanziaria e sul patrimonio regionale, ai sensi della DGR 1-4046 del 17 ottobre 2016.

Tutto ciò premesso;

visto l'articolo 56 dello Statuto;

la Giunta regionale, con voti unanimi,

delibera

- di modificare il punto 4.2 della D.G.R. 15-4452 del 22/12/2016 istituendo la Commissione Unica regionale d'esame per l'accertamento della capacità professionale e di approvare le disposizioni per il funzionamento della Commissione regionale d'esame ai sensi dei D.Lgs nn. 99/04 e 101/05 con la presente deliberazione;

- di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri per il bilancio regionale.

Avverso la presente deliberazione è ammesso ricorso giurisdizionale avanti al TAR entro 60 giorni dalla data di comunicazione o piena conoscenza dell'atto, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla suddetta data, ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice civile.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. n. 22/2010.

(omissis)

Allegato

Accertamento della capacità professionale in agricoltura ai sensi dei D.lgs nn. 99/04 e 101/05 - Disposizioni per il funzionamento della Commissione regionale d'esame.

Articolo 1 Ambito di applicazione

La capacità professionale è riferita ai soggetti operanti in agricoltura che devono sostenere presso la Regione Piemonte l'esame per l'accertamento delle proprie conoscenze e competenze acquisite, ai sensi e per gli effetti dei D.lgs nn. 99/04 e 101/05, e della D.G.R. n. 4452 del 22/12/2016.

Le presenti disposizioni definiscono gli aspetti organizzativi e funzionali della Commissione di esame di cui al punto 4.2 della D.G.R. sopra richiamata.

Articolo 2 Norme generali

Gli esami si svolgono con modalità che garantiscono imparzialità, trasparenza, pari opportunità ed assicurino economicità e celerità di espletamento.

Articolo 3 Domande di ammissione all'esame

Le richieste di ammissione all'esame devono pervenire al competente Settore della Direzione Agricoltura.

Dette richieste devono contenere: nome, cognome, indirizzo e codice fiscale del candidato, nonché un recapito telefonico e una mail per comunicazioni.

Al fine di permettere la partecipazione dei candidati alla prima sessione utile, la raccolta delle domande d'esame potrà avvenire nel corso di tutto l'anno solare e potranno presentarsi all'esame tutti i candidati che abbiano inoltrato domanda almeno 15 giorni prima della data stabilita per la seduta della Commissione.

La data a cui si fa riferimento per la decorrenza dei 15 giorni è la data di protocollazione della richiesta di ammissione all'esame.

Articolo 4 Calendario delle sessioni di esame e forme di pubblicità

Il calendario delle sessioni di esame deve avere almeno una cadenza mensile, salvo particolari esigenze di carattere organizzativo.

Il calendario contiene anche le informazioni relative al nominativo del responsabile del procedimento ed i recapiti ed orari della segreteria della Commissione per ogni informazione e chiarimento.

Esso viene pubblicato sul sito internet della Regione Piemonte.

Le sessioni di esame possono avere luogo, oltre che nella sede centrale di Torino, anche in altre sedi regionali dislocate sul territorio regionale.

Articolo 5 Seduta preliminare all'esame

Ogni sessione d'esame viene preceduta da una seduta preliminare della Commissione che ha luogo nel medesimo giorno della sessione stessa. Nel corso della seduta preliminare i membri della Commissione prendono atto dei nominativi inseriti nell'elenco dei candidati per i conseguenti provvedimenti.

In considerazione del fatto che indipendentemente dalla volontà dei membri della Commissione potrebbero verificarsi tra gli stessi ed i candidati situazioni di incompatibilità e/o conflitto di interessi e sempre ove ricorrano i seguenti casi:

- a) partecipazioni finanziarie e patrimoniali che possano determinare una situazione di conflitto di interesse con i candidati sottoposti alla prova;
- b) presenza nell'elenco dei candidati ammessi alla prova di parenti entro il quarto grado ed affini entro il secondo grado;
- c) prestazione da parte dei membri della commissione di attività professionale a favore del candidato sottoposto alla prova.

I componenti la Commissione nel prendere atto e visione dell'elenco dei candidati ammessi, prima dell'avvio delle procedure di esame sottoscrivono esplicita dichiarazione in merito all'esistenza o meno di situazioni di incompatibilità e/o conflitto di interessi con i candidati da esaminare e si astengono dal prendere parte ad ogni fase delle procedure di esame relative ai candidati con i quali si trovano in tale situazione.

Articolo 6 **Prova d'esame**

I candidati, al fine di sostenere la prova, dovranno esibire alla Commissione un documento d'identità in corso di validità e apporre la propria firma sull'apposito registro.

I candidati vengono ammessi a sostenere la prova orale secondo l'ordine di iscrizione all'esame risultante dal protocollo.

Qualora il numero dei candidati presenti per la sessione d'esame non permetta di ultimare la prova nel giorno stabilito, essa viene rinviata al giorno immediatamente successivo, salvo giustificato impedimento o in caso di giorni non lavorativi o festivi, e comunicata direttamente ai candidati presenti.

E' comunque facoltà del dirigente del competente Settore della Direzione regionale Agricoltura convocare preventivamente i candidati in giorni diversi, qualora il loro numero sia troppo elevato per consentire l'espletamento dei colloqui in un solo giorno.

Inoltre, in caso di un numero considerevole di candidati iscritti, gli stessi possono essere divisi preventivamente in due o più gruppi e convocati in orari separati per funzionalità organizzative.

Articolo 7 **Programma d'esame**

La prova di esame consiste in un colloquio, vertente su una parte generale e su una parte specifica.

La parte generale riguarderà in particolare:

- la conoscenza del ruolo e delle responsabilità dell'imprenditore agricolo;
- le attività ricomprese nell'articolo 2135 del codice civile;
- gli aspetti previdenziali e fiscali;
- la prevenzione e la sicurezza sul lavoro in campo agricolo;
- le opportunità agevolative e contributive comunitarie, nazionali e regionali;
- il ruolo e le funzioni dei diversi enti pubblici competenti in agricoltura.

La parte specifica verterà sugli aspetti tecnici per tipologia aziendale (ad es. vitivinicola, orticola, cerealicola, zootecnica, ecc.), eventualmente rilevabile dalla documentazione in possesso della Commissione (es. domanda contributo su P.S.R., documentazione Commissione agricoltura comunale, ecc.).

Articolo 8 **Composizione ed istituzione della commissione**

La Commissione d'esame è composta da cinque membri:

- tre membri rappresentanti delle organizzazioni professionali agricole o cooperative più rappresentative a livello regionale per numero di iscritti più tre membri supplenti;
- il dirigente (con funzione di presidente);
- un funzionario del Settore della Direzione agricoltura competente per materia + un membro supplente.

Il Dirigente può, in caso di assenza, delegare a presiedere la Commissione un funzionario con funzione di Posizione Organizzativa.

Le designazioni dei componenti della Commissione d'esame hanno validità 3 anni dalla data del provvedimento di nomina di cui sopra e possono essere sostituiti per iniziativa dell'ente o dell'associazione che li ha designati.

Se durante il periodo di validità della Commissione i membri componenti acquisiscano incarichi o situazioni di incompatibilità sono tenuti a dimettersi prontamente con nota scritta indirizzata al dirigente del settore regionale competente e del proprio ente o associazione di appartenenza per opportuna conoscenza, al fine di attivare la procedura di sostituzione.

Il direttore della Direzione Agricoltura provvede con proprio atto a nominare i membri della commissione.

Articolo 9 ***Segreteria***

Presso il competente Settore della Direzione regionale Agricoltura sono individuati dal dirigente uno o più soggetti incaricati di svolgere le funzioni di segretario della commissione d'esame. Il segretario predispone l'elenco dei richiedenti l'esame, la preparazione della modulistica e quant'altro necessario allo svolgimento delle sessioni, redige il verbale delle sedute della Commissione, garantisce la pubblicazione delle informazioni secondo quanto previsto dal presente regolamento, cura le comunicazioni della Commissione.

Articolo 10 ***Sessioni di esame***

La Commissione d'esame è convocata a cura del presidente della Commissione stessa.

Le sessioni di esame sono validamente costituite qualora siano presenti il presidente e almeno 2 membri.

Nel caso di ingiustificata e ripetuta assenza da parte di un membro per almeno 3 volte si procederà alla sua sostituzione, previa comunicazione all'organizzazione di appartenenza.

Articolo 11 ***Modalità di valutazione***

Al termine di ciascun colloquio la Commissione esprime la propria valutazione positiva o negativa in merito al livello di conoscenza accertata con il colloquio..

Qualora l'accertamento abbia avuto esito negativo, il candidato non idoneo può essere ammesso a partecipare ad un altro colloquio nelle sessioni d'esame successive, trascorsi almeno tre mesi dalla prova precedente.

Le decisioni sono assunte a maggioranza (50% più uno) dei presenti.

Ad ogni membro della commissione spetta un voto.

In caso di parità di valutazione prevale quella espressa dal presidente della Commissione.

Articolo 12 ***Verbalizzazione delle sedute e comunicazione esito dell'esame***

Gli atti relativi alla sessione di esame vengono sottoscritti da tutti i componenti la commissione presenti alla sessione e vistati dal segretario verbalizzante.

Gli esiti sono comunicati oralmente direttamente in sede di esame al candidato e con successiva nota scritta tramite posta elettronica a firma del presidente della Commissione.

Qualora la richiesta di iscrizione di un candidato alla sessione di esame sia stata formulata da un Comune, lo stesso viene informato via PEC dell'esito dell'esame.

Articolo 13 ***Pubblicità delle sedute***

Le sessioni di esame sono pubbliche, con esclusione del momento della valutazione da parte della commissione.

Articolo 14
Compensi

Ai membri della Commissione d'esame non viene corrisposto alcun compenso, gettone di presenza o rimborso spese.

Articolo 15
Garanzie

Per quanto non espressamente riportato nelle presenti disposizioni si rinvia alla D.G.R. n. 4452 del 22/12/2016 ed alla disciplina generale che regola la materia.

Articolo 16
Trattamento dei dati

I dati del candidato saranno trattati secondo quanto previsto dal "Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati).